

XVI legislatura

**Disegno di legge
A.S. n. 3074**

“Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri”

gennaio 2012
n. 324



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali, sulla giustizia e sulla
cultura



Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Reggente ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Reggente ufficio:

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 3074

“Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri”

gennaio 2012

n. 324

a cura di: F. Cavallucci
ha collaborato: M. Mercuri

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	7
TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 3074.....	17

SINTESI DEL CONTENUTO

Il decreto-legge in conversione¹ contiene modifiche all'ordinamento processuale e all'ordinamento penitenziario prevalentemente volte a limitare la condizione di sovraffollamento delle carceri.

L'**articolo 1** apporta una duplice modifica all'articolo 558 del codice di procedura penale², in materia di convalida dell'arresto e giudizio direttissimo innanzi al tribunale in composizione monocratica.

La prima modifica, recata dalla **lettera a)**, sostituisce il comma 4 del citato articolo 558. Rispetto al testo previgente, dal suddetto comma 4 viene espunto tanto il riferimento all'articolo 386 c.p.p.³, che dispone in merito ai doveri della

¹ Decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2011.

² L'articolo 558 c.p.p., nel testo previgente alla modifica introdotta dal decreto-legge in esame, così recita: 'Art. 558. (Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo) 1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l'arrestato lo conducono direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministero. In tal caso citano anche oralmente la persona offesa e i testimoni e avvisano il difensore di fiducia o, in mancanza, quello designato di ufficio a norma dell'articolo 97, comma 3. 2. Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato gliene danno immediata notizia e presentano l'arrestato all'udienza che il giudice fissa entro quarantotto ore dall'arresto. Non si applica la disposizione prevista dall'articolo 386, comma 4. 3. Il giudice al quale viene presentato l'arrestato autorizza l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi sente l'arrestato per la convalida dell'arresto. 4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a norma dell'articolo 386, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Se il giudice non tiene udienza, la fissa a richiesta del pubblico ministero, al più presto e comunque entro le successive quarantotto ore. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili. 5. Se l'arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato e il pubblico ministero vi consentono. 6. Se l'arresto è convalidato a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente al giudizio. 7. L'imputato ha facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a cinque giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine. 8. Subito dopo l'udienza di convalida, l'imputato può formulare richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena su richiesta. In tal caso il giudizio si svolge davanti allo stesso giudice del dibattimento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 452, comma 2. 9. Il pubblico ministero può, altresì, procedere al giudizio direttissimo nei casi previsti dall'articolo 449, commi 4 e 5'.

³ L'articolo 386 c.p.p. (Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo) così recita: '1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l'arrestato, ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito. Avvertono inoltre l'arrestato o il fermato della facoltà di nominare un difensore di fiducia. 2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell'articolo 97. 3. Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 389 comma 2, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al più presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo. Entro il medesimo termine trasmettono il relativo verbale, salvo che il pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore. Il verbale contiene l'eventuale nomina del difensore di fiducia, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui l'arresto o il fermo è stato eseguito e l'enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato. 4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione nella casa circondariale o mandamentale del

polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo, quanto il riferimento alla fissazione - a richiesta del pubblico ministero - entro le successive quarantotto ore dell'udienza per la convalida dell'arresto da parte del giudice che non tenga udienza entro le quarantotto ore dall'arresto.

Coerentemente con la soppressione nel comma 4 del riferimento all'articolo 386, la successiva **lettera b)** aggiunge il comma 4-*bis* al citato articolo 558 c.p.p., introducendo il divieto di conduzione alla casa circondariale della persona arrestata in attesa del giudizio di convalida (fattispecie di cui ai commi 2 e 4 del medesimo articolo 558 c.p.p.). Il citato divieto di conduzione riguarda sia la casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito, sia eventuali altre case circondariali. Stante tale divieto si prevede - con il nuovo articolo 123-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale introdotto dal successivo articolo 2, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge in esame - che la custodia dell'arrestato avvenga in via ordinaria presso le camere di sicurezza del circondario in cui è stato eseguito l'arresto, quindi in strutture che risultano essere già esistenti presso gli uffici di polizia dislocati sul territorio.

Al suddetto divieto di conduzione si prevede, sempre al nuovo comma 4-*bis*, l'eventualità di derogare solo quando non sia possibile assicurare altrimenti la custodia dell'arrestato da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, ad esempio per mancanza o indisponibilità di altri idonei luoghi di custodia nel circondario in cui è stato eseguito l'arresto, per ragioni di salute della persona arrestata o per altre specifiche ragioni di necessità (ad esempio, sicurezza e ordine pubblico). Tale deroga deve essere disposta dal pubblico ministero con provvedimento motivato.

L'**articolo 2** reca, al **comma 1**, modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

In particolare, la **lettera a)** sostituisce l'articolo 123 del citato D. Lgs. n. 271 del 1989⁴, nel senso di prevedere che anche l'interrogatorio delle persone che si trovino, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione (e quindi non più soltanto l'udienza di convalida dell'arresto e del fermo) debba avvenire nel luogo dove la persona è custodita. La modifica stabilisce, inoltre, che soltanto in presenza di eccezionali motivi di necessità o urgenza - e quindi non di 'specifici' motivi di

luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito. 5. Il pubblico ministero può disporre che l'arrestato o il fermato sia custodito, in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284 ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale o mandamentale. 6. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria trasmettono il verbale di fermo anche al pubblico ministero che lo ha disposto, se diverso da quello indicato nel comma 1. 7. L'arresto o il fermo diviene inefficace se non sono osservati i termini previsti dal comma 3'.

⁴ Il citato articolo 123 del D. Lgs. n. 271 del 1989, nel testo previgente alla modifica introdotta dal decreto-legge in esame, così recita: 'Art. 123. (Luogo di svolgimento dell'udienza di convalida) 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 121 nonché dagli articoli 449 comma 1 e 558 del codice, l'udienza di convalida si svolge nel luogo dove l'arrestato o il fermato è custodito. Tuttavia, quando sussistono specifici motivi di necessità o di urgenza, il giudice può disporre il trasferimento dell'arrestato o del fermato per la comparizione davanti a sé'.

necessità o urgenza come sinora previsto - l'autorità giudiziaria possa disporre il trasferimento dell'arrestato, del fermato o del detenuto per la comparizione davanti a sé. Il testo del novellato articolo 123 specifica, infine, che in tale evenienza il giudice decida con decreto motivato.

La misura è destinata - secondo quanto rilevato nella relazione di accompagnamento del disegno di legge di conversione - a limitare il trasferimento delle persone detenute da parte delle forze di polizia, con importanti effetti sia sul piano della sicurezza, sia sul piano economico.

La successiva **lettera b)** inserisce quindi nelle norme di attuazione del codice di procedura penale il nuovo articolo 123-bis, il quale - come già accennato - stabilisce che, nei casi previsti nell'art. 558 c.p.p., l'arrestato venga custodito dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria presso le camere di sicurezza del circondario in cui è stato eseguito l'arresto. Il pubblico ministero può peraltro disporre che l'arrestato venga condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito, o presso altra casa circondariale - ferme restando le altre ipotesi derogatorie previste dal nuovo comma 4-bis dell'articolo 558 del codice di procedura penale - anche quando gli ufficiali e agenti che hanno eseguito l'arresto rappresentino la pericolosità della persona arrestata, l'incompatibilità della stessa con la permanenza nelle camere di sicurezza, ovvero per altre ragioni che ne impediscano l'utilizzo.

Infine l'**articolo 2, comma 2**, del decreto-legge in esame precisa che con apposito decreto interministeriale⁵ da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, si provveda, in sede di consuntivazione delle spese di custodia sostenute dalle Forze di polizia, ad individuare la quota di risorse da trasferire dallo stato di previsione del Ministero della giustizia allo stato di previsione del Ministero dell'interno.

In base a quanto si legge nella relazione al disegno di legge di conversione del decreto-legge in commento, le modifiche introdotte al codice di procedura penale, e alle norme di attuazione dello stesso, dovrebbero consentire di limitare "significativamente" il numero dei detenuti condotti nelle case circondariali per periodi di tempo brevissimi (nel solo 2010, le persone trattenute in carcere per un massimo di tre giorni sono state 21.093).

Va evidenziato che l'articolo 1 del decreto legge in conversione interviene esclusivamente sull'articolo 558 del codice di procedura penale e che il nuovo articolo 123-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale - come introdotto dall'articolo 2 - fa rinvio ai soli di casi di cui al citato articolo 558. Ne deriva che, dal punto di vista materiale, l'ambito di applicazione delle disposizioni in questione è limitato alla sfera di attribuzioni del tribunale in composizione monocratica - come individuata dall'articolo 33-ter del predetto codice di procedura - mentre rimane inalterata

⁵ Emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

la disciplina del giudizio direttissimo davanti al tribunale in composizione collegiale contenuta negli articoli 449 e seguenti del medesimo codice. In quest'ultimo ambito continuerebbero pertanto a trovare applicazione - per quel che concerne i profili attinenti alla custodia degli arrestati - le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 dell'articolo 386 del codice di procedura penale. Inoltre, essendo l'ambito di applicazione del nuovo comma 4-bis dell'articolo 558, nonché quello del nuovo articolo 123-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, circoscritto appunto ai casi previsti dal medesimo articolo 558 - e cioè, sotto il profilo procedurale, ai casi in cui al tribunale in composizione monocratica vengono contestualmente richiesti la convalida e il giudizio direttissimo - da ciò consegue che tali disposizioni non dovrebbero essere applicabili, perlomeno sulla base della lettera delle stesse, nei casi in cui viene richiesta al giudice delle indagini preliminari la sola convalida ai sensi dell'articolo 390 del codice di procedura penale. Anche in tali ipotesi dovrebbero pertanto continuare a trovare applicazione le disposizioni di cui ai già richiamati commi 4 e 5 dell'articolo 386 del codice di procedura penale per cui l'arrestato, in via ordinaria, verrebbe condotto presso una casa circondariale. Su quest'ultimo aspetto, considerato che una simile conclusione potrebbe essere ritenuta non del tutto coerente con la finalità perseguita dal legislatore, parrebbe utile un ulteriore approfondimento nel corso dell'esame parlamentare.

Più specificamente deve poi rilevarsi che la modifica apportata al comma 4 dell'articolo 558 del codice di procedura penale - dall'articolo 1, comma 1, lettera a) - sembrerebbe produrre effetti che vanno al di là della finalità perseguita sul punto in questione, secondo quanto precisato nella relazione di accompagnamento del disegno di legge di conversione. Infatti con la completa soppressione del previgente secondo periodo del medesimo comma 4 viene meno la disposizione che disciplina l'ipotesi in cui, non risultando già prevista un'udienza dibattimentale entro le quarantotto ore dall'arresto, questa viene fissata dal giudice su richiesta del pubblico ministero. Ad una prima lettura non appare agevolmente individuabile il perché di un simile intervento, sia in considerazione del fatto che tale ipotesi - cioè appunto quella in cui "il giudice non tiene udienza" - continua ad essere prevista nella disposizione parallela contenuta nel comma 2⁶ del medesimo articolo 558, sia in quanto la possibilità di richiedere la fissazione di un'udienza ad hoc per la celebrazione del giudizio direttissimo qualora il giudice del dibattimento non tenga udienza nelle quarantotto ore successive all'arresto - possibilità che non è contenuta nella disposizione generale sul rito direttissimo di cui all'articolo 449 del codice di procedura penale - persegue lo scopo di rendere più agevole l'accesso a tale rito nell'ambito proprio delle attribuzioni del tribunale in composizione monocratica

⁶ Nel comma 2 citato non è peraltro previsto il doppio termine di quarantotto ore, come nel testo del comma 4 dell'articolo 558 previgente alla modifica apportata dal decreto legge in conversione, ma si prevede che la fissazione dell'udienza debba avvenire entro le quarantotto ore dall'arresto.

e, conseguentemente, il venir meno di tale possibilità potrebbe essere ritenuto non coerente con la tendenza ad estendere l'ambito di operatività del rito medesimo quale emerge dagli ultimi interventi normativi in materia (si veda in particolare il decreto legge n. 92 del 2008).⁷

L'**articolo 3** del decreto-legge in esame, intervenendo sull'articolo 1 della legge n. 199 del 2010⁸ (limitatamente alla rubrica e al comma 1), innalza da

⁷ Si veda al riguardo, per una più diffusa disamina delle caratteristiche della disciplina contenuta nell'articolo 558 del codice di procedura penale nel senso qui indicato, Cass. Pen. n. 31043 del 15-07-2004, che evidenzia come "...l'alternativa opzionale ("può presentare direttamente all'udienza") si riferisce alla possibilità per il Pubblico ministero, nel caso d'arresto in flagranza di reato, di scegliere tra la richiesta di convalida dell'arresto al giudice per le indagini preliminari (art. 390 co. 1 e 2 c.p.p.) e la richiesta al Tribunale -in composizione collegiale (art. 449 c.p.p.) e in composizione monocratica (art. 558 c.p.p.)- di procedere alla convalida dell'arresto e al contestuale giudizio direttissimo. A tale opzione è riferita l'espressione "può presentare..." contenuta in entrambe le norme (artt. 449 e 558 c.p.p.), non già alla libera scelta tra presentazione immediata in udienza in corso o già prevista e richiesta di fissazione di specifica udienza. Rispetto alla disciplina prevista per l'organo collegiale (l'art. 449 c.p.p. non fa menzione della possibilità di richiesta del P.M. di fissazione dell'udienza, ma soltanto della presentazione direttamente all'udienza dell'imputato in stato d'arresto), il legislatore ha voluto aggiungere un'ulteriore modalità (per l'ipotesi che il giudice non tenga udienza nelle 48 ore dall'arresto) al fine di facilitare dinanzi al tribunale monocratico lo svolgimento del giudizio direttissimo nel caso d'arresto in flagranza... La disciplina di base posta dall'art. 558 è identica a quella prevista dall'art. 449: se il P.M. intende procedere a giudizio direttissimo contestuale, presenta l'arrestato direttamente all'udienza del giudice del dibattimento. Il legislatore, considerando la maggiore facilità di fissazione dell'udienza del tribunale monocratico rispetto a quello collegiale, ha poi previsto -a somiglianza del procedimento di convalida dinanzi al g.i.p. di cui all'art. 390 comma 2 c.p.p.)- che 'se il giudice non tiene udienza, la fissa a richiesta del pubblico ministro, al più presto e comunque entro le successive 48 ore'..."

⁸ Legge 26 novembre 2010, n. 199, recante 'Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno'. Il richiamato articolo 1, nel testo originario, così recita: 'Art. 1. Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a dodici mesi. 1. Fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario nonché in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013, la pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio». 2. La detenzione presso il domicilio non è applicabile: a) ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni; b) ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale; c) ai detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge; d) quando vi è la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistono specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti ovvero quando non sussista l'idoneità e l'effettività del domicilio anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato. 3. Nei casi di cui all'articolo 656, comma 1, del codice di procedura penale, quando la pena detentiva da eseguire non è superiore a dodici mesi, il pubblico ministero, salvo che debba emettere il decreto di sospensione di cui al comma 5 del citato articolo 656 del codice di procedura penale e salvo che ricorrano i casi previsti nel comma 9, lettera a), del medesimo articolo, sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al magistrato di sorveglianza affinché disponga che la pena venga eseguita presso il domicilio. La richiesta è corredata di un verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio, nonché, se il condannato è sottoposto a un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, della documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. 4. Se il

dodici a diciotto mesi la soglia di pena detentiva, anche residua, per l'accesso alla detenzione presso il domicilio ivi prevista; restano invariate le altre disposizioni della citata legge 26 novembre 2010, n. 199, in particolare i commi 1 e 2 dell'articolo 1 che, rispettivamente, limitano al 31 dicembre 2013 la vigenza della medesima legge e stabiliscono le cause ostative alla predetta detenzione domiciliare.

Per effetto di tale modifica, il Governo - secondo quanto risulta dalla relazione di accompagnamento del disegno di legge di conversione - stima che il numero dei detenuti che potranno essere ammessi alla detenzione domiciliare in base alla richiamata legge del 2010 potrà quasi raddoppiare; agli oltre 3.800 detenuti fino ad oggi effettivamente scarcerati se ne potranno aggiungere ulteriori 3.327, con risparmi di spesa pari a 375.318 euro al giorno.

Si osserva che l'articolo 3 del decreto legge in conversione interviene esclusivamente sulla rubrica e sul comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 199 del 2010. Rimane pertanto invariata la formulazione dei successivi commi 3 e 4 i quali definiscono i meccanismi procedurali per l'applicazione del beneficio

condannato è già detenuto, la pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita nei luoghi di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 656, comma 9, lettera b), del codice di procedura penale, non è consentita la sospensione dell'esecuzione della pena e il pubblico ministero o le altre parti fanno richiesta, per l'applicazione della misura, al magistrato di sorveglianza, secondo il disposto di cui al comma 5 del presente articolo. In ogni caso, la direzione dell'istituto penitenziario, anche a seguito di richiesta del detenuto o del suo difensore, trasmette al magistrato di sorveglianza una relazione sulla condotta tenuta durante la detenzione. La relazione è corredata di un verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio, nonché, se il condannato è sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, della documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. 5. Il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ma il termine di cui al comma 2 del predetto articolo è ridotto a cinque giorni. 6. Copia del provvedimento che dispone l'esecuzione della pena presso il domicilio è trasmessa senza ritardo al pubblico ministero nonché all'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna per gli interventi di sostegno e controllo. L'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna segnala ogni evento rilevante sull'esecuzione della pena e trasmette relazione trimestrale e conclusiva. 7. Nel caso di condannato tossicodipendente o alcolodipendente sottoposto ad un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, la pena di cui al comma 1 può essere eseguita presso una struttura sanitaria pubblica o una struttura privata accreditata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. In ogni caso, il magistrato di sorveglianza può imporre le prescrizioni e le forme di controllo necessarie per accertare che il tossicodipendente o l'alcolodipendente inizi immediatamente o prosegua il programma terapeutico. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è determinato il contingente annuo dei posti disponibili, nei limiti del livello di risorse ordinario presso ciascuna regione finalizzato a tale tipologia di spesa, sulla base degli accrediti già in essere con il Servizio sanitario nazionale e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 47-ter, commi 4, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e 9-bis, 51-bis, 58 e 58-quater, ad eccezione del comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché le relative norme di esecuzione contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Nei casi previsti dagli articoli 47-ter, commi 4 e 4-bis, e 51-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, tuttavia, il provvedimento è adottato dal magistrato di sorveglianza'.

rispettivamente nelle ipotesi in cui l'interessato si trovi in stato di libertà al momento in cui sopravviene l'ordine di carcerazione ovvero risulti già detenuto. Conseguentemente i citati commi 3 e 4 continuano a circoscrivere il loro ambito di applicazione ai soli casi in cui la pena detentiva da eseguire, anche se costituente parte residua di maggior pena, non è superiore a dodici mesi. Ove l'intervento effettuato sul comma 1 non sia accompagnato da un correlativo intervento sui commi 3 e 4 sembrerebbe così determinarsi, ad una prima lettura, un problema di coordinamento, suscettibile di comportare difficoltà e incertezze nell'applicazione della disposizione che l'articolo in esame modifica.

L'**articolo 4** dispone in merito all'integrazione delle risorse finanziarie da destinare al potenziamento delle strutture penitenziarie. A tal fine, autorizza la spesa di euro 57.277.063 per far fronte alle necessità di edilizia carceraria. L'adeguamento, la ristrutturazione, il potenziamento e la messa a norma delle infrastrutture penitenziarie esistenti costituiscono "misure indispensabili", così si legge nella relazione al disegno di legge di conversione, "per ridurre lo stato di tensione detentiva derivante dal sovrappopolamento degli istituti penitenziari". Ai fini della copertura è previsto l'utilizzo delle risorse che si rendono disponibili a seguito della riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222⁹, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), per l'anno 2011.

L'**articolo 5** contiene la consueta norma di copertura finanziaria, che esclude la sussistenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,

⁹ Legge 20 maggio 1985 n. 222, recante 'Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi'. Il richiamato articolo 47 così recita: '47. Le somme da corrispondere a far tempo dal 1° gennaio 1987 e sino a tutto il 1989 alla Conferenza episcopale italiana e al Fondo edifici di culto in forza delle presenti norme sono iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro, verso contestuale soppressione del capitolo n. 4493 del medesimo stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nonché del capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.

Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse.

Per gli anni finanziari 1990, 1991 e 1992 lo Stato corrisponde, entro il mese di marzo di ciascun anno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio complessivo entro il mese di giugno 1996, una somma pari al contributo alla stessa corrisposto nell'anno 1989, a norma dell'articolo 50.

A decorrere dall'anno finanziario 1993, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo d'imposta successivo, una somma calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla Chiesa cattolica.

disponendo che all'attuazione delle disposizioni del decreto-legge in commento si provvederà mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ad esclusione delle risorse relative all'adeguamento, al potenziamento e alla messa a norma delle infrastrutture penitenziarie, di cui al precedente articolo 4.

L'**articolo 6** disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge, stabilendone la vigenza a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 3074



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MONTI)
e dal Ministro della giustizia (SEVERINO)
di concerto con il Ministro dell'interno (CANCELLIERI)
e con il Ministro della difesa (DI PAOLA)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 DICEMBRE 2011

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211,
recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva
determinata dal sovraffollamento delle carceri

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Allegato	»	6
Disegno di legge	»	10
Testo del decreto-legge	»	11

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge in esame contiene modifiche all'ordinamento processuale e all'ordinamento penitenziario per limitare la gravissima condizione di sovrappopolamento delle carceri.

L'articolo 1 apporta una duplice modifica all'articolo 558 del codice di procedura penale, in materia di convalida dell'arresto e giudizio direttissimo innanzi al tribunale in composizione monocratica.

In primo luogo, viene introdotto il divieto di conduzione della persona arrestata nella casa circondariale. A tale divieto è possibile derogare solo quando non sia possibile assicurare altrimenti la custodia dell'arrestato da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, ad esempio per l'indisponibilità di locali idonei, per ragioni di salute e per ogni altra ragione di necessità (ad esempio, ragioni di sicurezza o di ordine pubblico).

In questi casi, il pubblico ministero dovrà adottare un provvedimento motivato con cui dispone la carcerazione dell'arrestato, fermo restando che può anche disporre la custodia presso la sua abitazione o dimora. Con le stesse forme, il pubblico ministero potrà disporre la conduzione nella casa circondariale nel caso in cui gli ufficiali e agenti che hanno eseguito l'arresto rappresentino la pericolosità della persona arrestata o l'incompatibilità della stessa con la permanenza nelle camere di sicurezza (articolo 2, comma 1, lettera b)).

In secondo luogo, in relazione ai casi in cui sia il pubblico ministero, dopo averne avuto la messa a disposizione, a presentare l'imputato al giudice monocratico per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio direttissimo, viene soppressa, per fini acceleratori, la disposizione che consente di fissare l'udienza non entro le quarantotto ore dal-

l'arresto, ma entro le quarantotto ore successive alla richiesta del pubblico ministero.

Queste modifiche consentiranno di limitare significativamente il numero dei detenuti che vengono condotti nelle case circondariali per periodi di tempo brevissimi (nel 2010, ben 21.093 persone sono state trattenute in carcere per un massimo di tre giorni). In tali casi, la carcerazione risulta particolarmente critica per l'amministrazione penitenziaria; inoltre, appare in contrasto con il principio del minor sacrificio della libertà personale, più volte richiamato dalla Corte costituzionale. Essa, infatti, non è giustificata né da esigenze processuali né da istanze di difesa sociale, giacché si tratta di persone delle quali, all'esito della convalida dell'arresto e del giudizio direttissimo, il giudice molto spesso dispone la scarcerazione.

L'articolo 2 modifica l'articolo 123 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto-legislativo 28 luglio 1989, n. 271, stabilendo che non soltanto l'udienza di convalida dell'arresto e del fermo, ma anche l'interrogatorio delle persone che si trovino, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, deve avvenire nel luogo dove la persona è custodita. Soltanto in presenza di eccezionali motivi di necessità, l'autorità giudiziaria potrà disporre, con decreto motivato, il trasferimento per la comparizione davanti a sé del detenuto.

Questa misura è destinata a limitare il trasferimento delle persone detenute da parte delle forze di polizia, con importanti effetti sia sul piano della sicurezza sia sul piano economico.

L'articolo 2 inserisce, altresì, nelle norme di attuazione del codice di procedura penale il nuovo articolo 123-bis, in materia di custo-

dia dell'arrestato nei casi previsti dall'articolo 558 del codice.

L'articolo 3 del decreto-legge prevede l'innalzamento da dodici a diciotto mesi della soglia di pena detentiva, anche residua, per l'accesso alla detenzione presso il domicilio; restano invariate le altre disposizioni della legge 26 novembre 2010, n. 199, in particolare i commi 1 e 2 dell'articolo 1 che, rispettivamente, limitano al 31 dicembre 2013 la vigenza della medesima legge n. 199 del 2010 e stabiliscono le cause ostative alla detenzione domiciliare.

Per effetto di tale modifica, il numero dei detenuti che potranno essere ammessi alla detenzione domiciliare, in base alla legge del 2010, potrà quasi raddoppiare; agli oltre 3.800 detenuti fino ad oggi effettivamente scarcerati se ne potranno aggiungere altri 3.327 (il risparmio di spesa sarà pari a 375.318 euro al giorno).

L'articolo 4 autorizza la spesa di eura 57.277.063 per far fronte alle necessità di edilizia carceraria. L'adeguamento, il potenziamento e la messa a norma delle infrastrutture penitenziarie costituiscono misure indispensabili per ridurre lo stato di tensione de-

tentiva derivante dal sovrappopolamento degli istituti penitenziari. Ai fini della copertura è prevista l'utilizzazione delle risorse che si rendono disponibili a seguito della riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), per l'anno 2011.

L'articolo 5 contiene la norma di copertura finanziaria, che esclude la sussistenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, posto che all'attuazione delle disposizioni del decreto-legge si provvederà mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ad esclusione di quelle relative all'adeguamento, al potenziamento e alla messa a norma delle infrastrutture penitenziarie, di cui all'articolo 4.

L'articolo 6 stabilisce che il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

RELAZIONE TECNICA

Il decreto-legge prevede taluni interventi tesi a contrastare il fenomeno del sovraffollamento carcerario attraverso il divieto di conduzione della persona arrestata alla casa circondariale, al fine di limitarne significativamente il numero.

A tal fine si prevede di utilizzare le camere di sicurezza del circondario in cui è stato eseguito l'arresto da parte degli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria.

Si evidenzia al riguardo che tali strutture risultano essere già esistenti presso gli uffici di polizia dislocati sul territorio e che, su disposizione del pubblico ministero, ove non sia possibile collocare l'arrestato presso le predette camere di sicurezza, lo stesso possa essere condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito ovvero presso la sua abitazione o dimora.

Il provvedimento prevede altresì che, su disposizione del pubblico ministero, in caso di pericolosità della persona arrestata o di incompatibilità della stessa con la permanenza nelle camere di sicurezza, ovvero per altre ragioni che ne impediscano l'utilizzo, possa essere disposto il trasferimento presso altra casa circondariale.

L'intervento normativo prevede inoltre una riduzione del termine massimo per la convalida dell'arresto, fissato nel limite di 48 ore.

Nel rappresentare, pertanto, che l'attuazione di tali disposizioni non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si precisa che con apposito decreto interministeriale si provvederà, in sede di consuntivazione delle spese di custodia sostenute dalle Forze di polizia, ad individuare la quota di risorse da trasferire dallo stato di previsione del Ministero della giustizia allo stato di previsione del Ministero dell'interno.

Il decreto-legge in esame prevede altresì l'integrazione delle risorse finanziarie da destinare al potenziamento delle strutture penitenziarie, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), per l'anno 2011.

L'importo stanziato di 57.277.063 euro consentirà di adeguare, ristrutturare e mettere a norma una parte delle infrastrutture penitenziarie esistenti.

Si evidenzia infine che l'innalzamento da dodici a diciotto mesi della soglia di pena detentiva per l'accesso alla detenzione presso il domicilio può determinare risparmi di spesa pari a 375.318 euro al giorno, per un numero aggiuntivo di 3.327 detenuti.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Codice di procedura penale

... *Omissis* ...

Art. 558. *Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo.*

1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l'arrestato lo conducono direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministero. In tal caso citano anche oralmente la persona offesa e i testimoni e avvisano il difensore di fiducia o, in mancanza, quello designato di ufficio a norma dell'articolo 97, comma 3.

2. Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato gliene danno immediata notizia e presentano l'arrestato all'udienza che il giudice fissa entro quarantotto ore dall'arresto. Non si applica la disposizione prevista dall'articolo 386, comma 4.

3. Il giudice al quale viene presentato l'arrestato autorizza l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi sente l'arrestato per la convalida dell'arresto.

4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a norma dell'articolo 386, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Se il giudice non tiene udienza, la fissa a richiesta del pubblico ministero, al più presto e comunque entro le successive quarantotto ore. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili.

5. Se l'arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato e il pubblico ministero vi consentono.

6. Se l'arresto è convalidato a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente al giudizio.

7. L'imputato ha facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a cinque giorni. Quando l'imputato si avvale di tale fa-

coltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.

8. Subito dopo l'udienza di convalida, l'imputato può formulare richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena su richiesta. In tal caso il giudizio si svolge davanti allo stesso giudice del dibattimento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 452, comma 2.

9. Il pubblico ministero può, altresì, procedere al giudizio direttissimo nei casi previsti dall'articolo 449, commi 4 e 5.

... *Omissis* ...

Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

... *Omissis* ...

Art. 123. *Luogo di svolgimento dell'udienza di convalida.*

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 121 nonché dagli articoli 449 comma 1 e 558 del codice, l'udienza di convalida si svolge nel luogo dove l'arrestato o il fermato è custodito. Tuttavia, quando sussistono specifici motivi di necessità o di urgenza, il giudice può disporre il trasferimento dell'arrestato o del fermato per la comparizione davanti a sé.

... *Omissis* ...

Legge 26 novembre 2010, n. 199

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno

Art. 1. *Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a dodici mesi*

1. Fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario nonché in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013, la pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio».

2. La detenzione presso il domicilio non è applicabile:

a) ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

b) ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) ai detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-*ter* della medesima legge;

d) quando vi è la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistono specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti ovvero quando non sussista l'idoneità e l'effettività del domicilio anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.

3. Nei casi di cui all'articolo 656, comma 1, del codice di procedura penale, quando la pena detentiva da eseguire non è superiore a dodici mesi, il pubblico ministero, salvo che debba emettere il decreto di sospensione di cui al comma 5 del citato articolo 656 del codice di procedura penale e salvo che ricorrano i casi previsti nel comma 9, lettera a), del medesimo articolo, sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al magistrato di sorveglianza affinché disponga che la pena venga eseguita presso il domicilio. La richiesta è corredata di un verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio, nonché, se il condannato è sottoposto a un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, della documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

4. Se il condannato è già detenuto, la pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita nei luoghi di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 656, comma 9, lettera b), del codice di procedura penale, non è consentita la sospensione dell'esecuzione della pena e il pubblico ministero o le altre parti fanno richiesta, per l'applicazione della misura, al magistrato di sorveglianza, secondo il disposto di cui al comma 5 del presente articolo. In ogni caso, la direzione dell'istituto penitenziario, anche a seguito di richiesta del detenuto o del suo difensore, trasmette al magistrato di sorveglianza una relazione sulla condotta tenuta durante la detenzione. La relazione è corredata di un verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio, nonché, se il condannato è sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, della documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

5. Il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell'articolo 69-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, ma il termine di cui al comma 2 del predetto articolo è ridotto a cinque giorni.

6. Copia del provvedimento che dispone l'esecuzione della pena presso il domicilio è trasmessa senza ritardo al pubblico ministero nonché

all'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna per gli interventi di sostegno e controllo. L'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna segnala ogni evento rilevante sull'esecuzione della pena e trasmette relazione trimestrale e conclusiva.

7. Nel caso di condannato tossicodipendente o alcolodipendente sottoposto ad un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, la pena di cui al comma 1 può essere eseguita presso una struttura sanitaria pubblica o una struttura privata accreditata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. In ogni caso, il magistrato di sorveglianza può imporre le prescrizioni e le forme di controllo necessarie per accertare che il tossicodipendente o l'alcolodipendente inizi immediatamente o prosegua il programma terapeutico. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è determinato il contingente annuo dei posti disponibili, nei limiti del livello di risorse ordinario presso ciascuna regione finalizzato a tale tipologia di spesa, sulla base degli accrediti già in essere con il Servizio sanitario nazionale e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 47-ter, commi 4, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e 9-bis, 51-bis, 58 e 58-quater, ad eccezione del comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché le relative norme di esecuzione contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Nei casi previsti dagli articoli 47-ter, commi 4 e 4-bis, e 51-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, tuttavia, il provvedimento è adottato dal magistrato di sorveglianza.

... *Omissis* ...

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2011.

**Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva
determinata dal sovraffollamento delle carceri**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di ridurre con effetti immediati il sovraffollamento carcerario e di limitare le attività di traduzione delle persone detenute da parte delle forze di polizia;

Ritenuta pertanto la necessità ed urgenza di introdurre modifiche alle norme del codice di procedura penale relative al giudizio direttissimo innanzi al tribunale in composizione monocratica e al luogo di svolgimento dell'udienza di convalida e dell'interrogatorio delle persone detenute;

Ritenuta altresì la necessità ed urgenza di innalzare il limite di pena per l'applicazione della detenzione presso il domicilio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. All'articolo 558 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato

di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'art. 391, in quanto compatibili.»;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Nei casi di cui ai commi 2 e 4, l'arrestato non può essere condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito, né presso altra casa circondariale, salvo che il pubblico ministero non lo disponga, con decreto motivato, per la mancanza o indisponibilità di altri idonei luoghi di custodia nel circondario in cui è stato eseguito l'arresto, per motivi di salute della persona arrestata o per altre specifiche ragioni di necessità.».

Articolo 2.

(Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)

1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 123 è sostituito dal seguente:

«Art. 123. - *(Luogo di svolgimento dell'udienza di convalida e dell'interrogatorio del detenuto)* - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 121, nonché dagli artt. 449 comma 1 e 558 del codice, l'udienza di convalida si svolge nel luogo dove l'arrestato o il fermato è custodito. Nel medesimo luogo si svolge l'interrogatorio della persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione. Tuttavia, quando sussistono eccezionali motivi di necessità o di urgenza il giudice con decreto motivato può disporre il trasferimento dell'arrestato, del fermato o del detenuto per la comparizione davanti a sé.».

b) dopo l'art. 123, è inserito il seguente:

«Art. 123-bis. - *(Custodia dell'arrestato)* - 1. Nei casi previsti nell'art. 558 del codice, l'arrestato viene custodito dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria presso le camere di sicurezza del circondario in cui è stato eseguito l'arresto. Il pubblico ministero può disporre che l'arrestato venga condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito, o presso altra casa circondariale, anche quando gli ufficiali e agenti che hanno eseguito l'arresto rappresentino la pericolosità della persona arrestata o l'incompatibilità della stessa con la permanenza nelle camere di sicurezza ovvero altre ragioni che impediscano l'utilizzo di esse.».

2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, è individuata la quota di risorse da trasferire dallo stato di previsione del Ministero della giustizia allo stato di

previsione del Ministero dell'interno ai fini del ristoro delle spese sostenute in applicazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto.

Articolo 3.

(Modifiche alla legge 26 novembre 2010 n. 199)

1. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, nella rubrica e nel comma 1, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «diciotto».

Articolo 4.

(Integrazione delle risorse finanziarie per il potenziamento, la ristrutturazione e la messa a norma delle strutture carcerarie)

1. Al fine di contrastare il sovrappopolamento degli istituti presenti sul territorio nazionale, per l'anno 2011, è autorizzata la spesa di euro 57.277.063 per le esigenze connesse all'adeguamento, potenziamento e alla messa a norma delle infrastrutture penitenziarie.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Articolo 5.

(Copertura finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, con esclusione dell'articolo 4, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 2011.

NAPOLITANO

MONTI – SEVERINO – CANCELLIERI –
DI PAOLA

Visto, *il Guardasigilli*: SEVERINO

Ultimi dossier del Servizio Studi

311	Dossier	La decisione di bilancio per il 2012 - A.S. 2968 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)"; A.S. 2969 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014" - Profili di competenza della 13 ^a Commissione - Edizione provvisoria
312	Dossier	Parti relative alle infrastrutture ed ai trasporti dei documenti del Bilancio dello Stato per il 2012: A.S. 2968 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)"; A.S. 2969 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014"
313	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2968 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)
314	Dossier	I disegni di legge di bilancio e di stabilità (per le parti di interesse della Commissione Affari costituzionali) AA.SS. nn. 2969 e 2968
315	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 2968 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)" Gli emendamenti del Governo in Commissione - Le Novelle
316	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2968 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)" Gli emendamenti del Governo e del Relatore in Commissione - Schede di lettura - Edizione provvisoria
317	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2968 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)" Le modifiche approvate dalla Commissione bilancio - Edizione provvisoria
318	Dossier	Incontro delle Commissioni Affari Esteri e Difesa della Camera e del Senato con il Capo del Dipartimento per il sostegno logistico alle operazioni di pace delle Nazioni Unite
319	Dossier	Spagna Sistema elettorale. Elezioni 2011. (<i>edizione provvisoria</i>)
320	Documentazione di base	Il programma nucleare iraniano e l'AIEA: recenti documenti
321	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2769 "Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale" La Corte penale internazionale: profili giuridico-internazionali
322	Dossier	Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale - Disegni di legge costituzionale AA.SS. nn. 3047, 2834, 2851, 2881, 2890 e 2965
323	Testo a fronte	Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (con le modifiche approvate alla Camera in sede referente) - Le novelle - Ed. provvisoria

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".